



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 29

SEZIONE

N° 29

REG. GENERALE

N° [redacted] 06

UDIENZA DEL

20/09/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRUSCHI	AUGUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BLASI	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TURNONE	DOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

219

PRONUNCIATA IL:

20/09/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/10/11

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° [redacted]/06 depositato il 20/09/2006
- avverso la sentenza n° 281/06/2005 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 1

proposto dal ricorrente:

[redacted] 74020 LEPORANO TA

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO N.150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] RPEF + ILOR 1996

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di appello ritualmente notificato e depositato il sig. [REDACTED]

[REDACTED] ha impugnato la sentenza n.281/06/2005 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED] IRPEF + ILOR 96 , notificatagli dall'Agencia delle Entrate Ufficio Taranto 1 in data 23/2/2004.

Con detta cartella l'ufficio chiedeva il pagamento delle somme scaturenti dagli avvisi di accertamento n. [REDACTED] e n. [REDACTED] notificati il 21/11/2002 ritualmente opposti dal [REDACTED]

All'atto della costituzione in giudizio tuttavia l'ufficio rilevava la erroneità della iscrizione a ruolo dell'intero importo scaturente dagli atti di accertamento giacchè, essendo stati gli stessi opposti dal contribuente, ne doveva essere iscritto solo il 50% ai sensi dell'art.15 DPR 602/73.

Procedeva pertanto allo sgravio del predetto 50% della cartella di pagamento impugnata.

Si premette che il [REDACTED] aveva opposto la cartella di pagamento per i seguenti motivi: 1) estraneità soggettiva; 2) difetto dei presupposti per la iscrizione a ruolo; 3) carenza di motivazione; 4)

decadenza per decorso dei termini ex art. 36 bis DPR 600/73.

Tali doglianze persistevano anche dopo il provvedimento di sgravio adottato dall'Amministrazione, dovendo le stesse essere riferite anche alla pretesa tributaria ridotta, azionata dall'ufficio.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso rilevando che la cartella di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri, nella specie inesistenti. Osservava ancora che non sussisteva la carenza di motivazione, essendo richiamato nella cartella l'atto di accertamento, né tantomeno sussisteva la eccepita decadenza trattandosi di iscrizione a ruolo proveniente da accertamento e non da liquidazione.

Condannava il contribuente al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione ha proposto appello il ██████ insistendo sulla erroneità della cartella di pagamento impugnata che, seppure modificata negli importi, non risultava modificata e/o corretta nei motivi e nella causa della iscrizione a ruolo. Osservava infatti che la iscrizione a ruolo del 50% delle maggiori imposte di cui agli atti di accertamento doveva essere effettuata non a titolo definitivo, ma a titolo provvisorio con esclusione di interessi e sanzioni.

Lamentava infine la ingiustizia della condanna delle spese.

Resisteva l'ufficio con controdeduzioni in cui ribadiva la legittimità

dell'autotutela esercitata in concreto.

Osserva la Commissione che non può dubitarsi della possibilità della P.A. di correggere in itinere i propri atti ricorrendo al cosiddetto "potere di autotutela", nella fattispecie esercitato in corso di causa attraverso il provvedimento di sgravio del 50% dell'imposta oggetto di accertamento, emanato il 12/5/2004 e le cui ragioni sono facilmente rinvenibili nella corretta applicazione dell'art.15 DPR 602/73.

Tuttavia, proprio perché successivo alla proposizione del ricorso, avvenuta nell'aprile precedente, quest'ultimo doveva ritenersi originariamente fondato.

Il provvedimento di sgravio non ha tuttavia impedito al contribuente di insistere sulle proprie residue eccezioni difensive che sono state correttamente disattese dal primo giudice, non sussistendo alcun vizio proprio della cartella impugnata né carenza di motivazione, essendo chiaramente riportata nell'atto la fonte della imposizione fiscale.

Quanto al termine annuale di decadenza ex art.36 bis DPR 600/73 lo stesso deve ritenersi, dopo il noto intervento legislativo, assolutamente ordinatorio e dunque privo di effetti preclusivi.

Alla stregua di quanto sopra precisato, attesa la parziale reciproca soccombenza (anche virtuale) sul merito della controversia, appare

equa la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale definitivamente pronunciando sull'appello del contribuente, così provvede:

- 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
- 2) Conferma per il resto l'impugnata sentenza..

Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio della 29^a

Sezione addì 20/9/2011.

Il Giudice estensore



Il Presidente

